



OGGETTO: *Provvedimenti limitativi della combustione all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e della qualità dell'aria - Stagione invernale 2023-2024 - ORDINANZA.*

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, di seguito T.U. Ambiente, detta disposizioni in merito ai rifiuti, nello specifico la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare:
 - l'articolo 185 “esclusioni dall'ambito di applicazione”, ai sensi del quale non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti “(comma 1, lettera f)... paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;
 - l'articolo 182, comma 6-bis, approvato con D.L. 91/14 convertito con modifiche dalla L. 116/14, che ha stabilito che “le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole ...”, prevedendo, tuttavia, che “i Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tale materiale in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
- al di fuori di quanto stabilito dall'articolo 182, comma 6-bis, quindi, i residui vegetali agricoli o forestali non utilizzati per scopi ed attività previsti dalla norma stessa, rientrano nella gestione dei rifiuti e, pertanto, è sempre vietato bruciare tali scarti agricoli, senza finalità di pratica agricola o di recupero energetico;
- la combustione nel luogo di produzione di residui vegetali agricoli e forestali, in cumuli superiori a tre metri steri per ettaro (articolo 182, comma 6-bis, T.U. Ambiente), rientrando nell'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, è sempre vietata;

- il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, all’articolo 9 attribuisce alle Regioni la potestà programmatica in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, anche ai fini del rientro nei limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;

VISTO il “*Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA)*”, approvato con Del. Assemblea Legislativa Regionale n. 296 del 17/12/2013;

VISTO l’atto amministrativo “*Aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell’aria*” (PRQA)”, approvato con Del. Assemblea Legislativa Regionale n. 286 del 20/12/2022, in cui:

- la Zona IT1008 (Conca Ternana), che comprende parte del territorio del Comune di Terni e parte del territorio del Comune di Narni, è individuata come “Area di superamento con priorità di intervento” dove sia gli scenari tendenziali che le misurazioni delle centraline concorrono a indicare il permanere di situazioni con elevato rischio di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni di PM10 e del valore obiettivo per il Benzo(a)pirene;
- si evidenzia che per PM10, PM(2,5) e Benzo(a)pirene nel Comune di Terni le emissioni sono dovute prevalentemente agli impianti di combustione residenziali (70-80%), e che per la maggior parte sono riconducibili alle emissioni di sistemi di combustione delle biomasse legnose a basso rendimento come stufe a legna e caminetti tradizionali;
- è sottolineato che nella Conca ternana il contenuto nelle polveri del Benzo(a)pirene (sostanza cancerogena) nel periodo invernale è di 26,3 volte rispetto al periodo estivo, quando non c’è la combustione delle biomasse;
- viene individuata, tra le misure che il Piano adotta per il raggiungimento degli obiettivi di rispetto dei parametri di qualità dell’aria, la misura Tecnica di base la “P5T01 – Limitazioni alla combustione all’aperto del materiale vegetale” che prevede, a far data da un anno dall’approvazione dell’Aggiornamento del Piano, nella Conca Ternana nelle aree poste ad una quota inferiore a 300 m s.l.m., prevede il divieto di combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo dell’anno successivo;

CONSIDERATO che:

- il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana del PM10 è fissato dalla legge in 50 µg/m³, da non superare più di 35 volte per anno civile, e che dal 2011 al 2022 tale limite è stato superato in diverse stazioni di misura della rete di monitoraggio per più di 35 volte;
- alla data del 1° ottobre 2023 è già stato superato per 24 giorni il valore limite di 50 µg/m³ per il parametro PM10 nella stazione Borgo Rivo, ed è presumibile che potrà essere superato, prima del termine dell’anno solare, il valore limite di 35 superamenti stabilito dalla vigente normativa;
- che livelli persistentemente elevati di polveri sottili rappresentano un grave rischio per la salute pubblica;
- che la non conformità ai valori limite giornalieri di PM10 nella zona della Conca Ternana costituisce una violazione della Direttiva comunitaria 2008/50/CE, per la quale è stata avviata una procedura d’infrazione presso la Commissione Europea che si è conclusa in data 10/11/2020 con la condanna da parte della Corte di Giustizia;

RITENUTO che le combustioni all’aperto di residui vegetali impattano in modo significativo in termini di quantità di inquinanti emessi in atmosfera (con particolare riferimento al PM10) nonché dal

punto di vista qualitativo attraverso l'emissione di composti tossicologicamente rilevanti e che, pertanto, tale pratica abbia impatti diretti sia sull'ambiente che sulla salute dei cittadini;

RICHIAMATO l'art. 43 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Terni che prevede:

“1. È fatto divieto di accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico.

2. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.”

RITENUTO quindi necessario disporre il divieto alla pratica della combustione nel luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali in piccoli cumuli di quantità non superiori a tre metri steri per ettaro dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno ai sensi dell'articolo 182, comma 6-bis, del T.U. Ambiente, essendo già vietata la combustione di quantità superiori, limitandone l'applicazione alla sola zona inferiore della conca ternana, posta al di sotto di 300 m s.l.m. (quota di rimescolamento e diffusione degli inquinanti in atmosfera nelle condizioni più sfavorevoli emersa da uno studio dell'Università degli Studi di Perugia);

DATO ATTO che il Sindaco, quale soggetto competente in materia ambientale, può esercitare in senso più restrittivo la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tali materiali nei casi previsti dall'articolo 182, comma 6-bis, del T.U. Ambiente;

CONSIDERATO che è attivo il servizio fornito da ASM Terni S.p.A. per il ritiro al domicilio di sfalci e potature, attivabile tramite prenotazione all'apposito numero verde (800 215501), e che tale servizio consente il conferimento di sfalci e potature di origine domestica chiusi in sacchi o legati in fascine, per un massimo di 10 colli per un massimo di 4 ritiri ogni anno per ogni utente TARIC;

VISTA la precedente Ordinanza protocollo n. 162113 del 29/10/2021;

RAVVISATA l'opportunità di aggiornare l'Ordinanza sopra citata, anche per le modifiche normative nel frattempo intervenute;

VISTI gli artt. 182 e 185 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/00 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L. 689/81 “Modifiche al sistema penale”;

ORDINA

il divieto di combustione dei residui vegetali agricoli o forestali in loco ed in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro, dal 3 novembre 2023 sino al 31 marzo 2024, e per gli anni successivi nel medesimo periodo, nelle zone del territorio comunale la cui **quota altimetrica risulti inferiore a 300 (trecento) metri sul livello del mare, come individuate nella planimetria allegata e facente parte integrante del presente atto.**

Detto divieto non si applica:

- a) alle manifestazioni di carattere tradizionale e per particolari ricorrenze religiose, purché limitate nel tempo;
- b) agli eventuali interventi di carattere fito-sanitario per il controllo degli organismi nocivi purché effettuate conformemente alle disposizioni dell'autorità competente e legislative vigenti in materia.

RAMMENTA

- che la combustione nel luogo di produzione di residui vegetali agricoli e forestali, in cumuli superiori a tre metri steri per ettaro, è sempre vietata.
- **che, fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 28/01, l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00.**

DISPONE, altresì

1. di portare la presente ordinanza a conoscenza della cittadinanza, tramite pubblicazione sul sito www.comune.terni.it e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali, emittenti radio-televisive;
2. di trasmettere il presente provvedimento, tra gli altri, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria" - Gruppo di Terni, ai Comandi della Polizia Locale della Provincia e del Comune di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Il presente provvedimento revoca il precedente emanato con protocollo n. 162113 del 29/10/2021, fatti salvi gli effetti medio termine prodotti, ed entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Terni.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

Stefano Bandecchi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005